



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO SERVIZIO COMMERCIO

ORDINANZA N. 7 / 2026

OGGETTO: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DI AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI, DI CUI ALL'ART. 54 C. 1 LETT. H) E I), NELLA VIA MONTE SANT'ELIA

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che relativamente alla Via Monte Sant'Elia sono pervenute agli Uffici comunali numerose segnalazioni da parte dei residenti, che lamentano le problematiche ed i pericoli derivanti dalla circolazione di autoveicoli di notevoli dimensioni, molto spesso autotreni ed autoarticolati, diretti verso le attività presenti e in particolare verso l'esercizio commerciale (media struttura di vendita) ubicato in fondo alla via medesima;

ACCERTATO, in seguito alle verifiche effettuate dagli uffici comunali preposti, che le consegne delle merci presso il punto vendita in questione avvengono frequentemente mediante autotreni ed autoarticolati e che tali veicoli, per dimensioni e raggio di sterzata, risultano inadeguati rispetto al contesto urbano in cui è collocato l'edificio ed alle caratteristiche costruttive della via Monte Sant'Elia, in particolar modo all'intersezione tra la stessa e la via Porro;

PRESO ATTO che la recente riqualificazione dell'intersezione Via Porro - Via Monte Sant'Elia ha migliorato la sicurezza complessiva della circolazione stradale, ma non consente comunque il transito regolare di autoveicoli aventi le caratteristiche già sopra descritte;

RITENUTO, quindi, che al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale nella via in parola si rende necessario regolamentare in via permanente la circolazione di veicoli per il trasporto di merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

PRECISATO che pur nella consapevolezza che la sicurezza della circolazione rappresenta l'obiettivo prioritario e prevalente rispetto ad ogni altro interesse pubblico e privato, è intento del Comune di Induno Olona, proprietario della strada, quello di adottare provvedimenti che tengano in considerazione anche le esigenze legittime degli operatori economici presenti, che possono provvedere agli approvvigionamenti utilizzando veicoli con caratteristiche più adatte al contesto in argomento;

VISTI gli articoli 6, 7 e 54 del Codice della strada, D.Lgs. n. 295/92;

RICORDATO che il predetto art. 54 del Codice della Strada, al comma 1, definisce gli:

- **autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice...;**
- **autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;**

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

AL FINE di intervenire in modo efficace per rimuovere le cause che determinano i problemi emersi, che rappresentano un potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e dei residenti nelle abitazioni prospicienti la strada;

ORDINA *quanto segue*

1) Sulla Via Monte Sant'Elia è VIETATA LA CIRCOLAZIONE dei veicoli di cui art. 54 c. 1 lett. h) (autotreni) e i) (autoarticolati);

2) Sulla via PORRO, all'altezza della via Sant'Elia, è vietata la svolta a sinistra degli autocarri con massa complessiva a pieno a carico superiore a 3,5 tonnellate, se provenienti dalla rotatoria della SS 344. Tali veicoli, quando diretti nella via Monte Sant'Elia, potranno accedervi esclusivamente se provenienti dal centro storico di Induno Olona;

3) Per il transito di veicoli con m.c.p.c. superiore a 3,5 tonnellate sulla Via Porro, normalmente vietato, dovrà essere chiesta l'autorizzazione alla Polizia Locale, la quale potrà stabilire particolari fasce orarie a tutela della sicurezza della circolazione stradale nel centro abitato;

3) eventuali deroghe al divieto di cui al punto 1) potranno essere consentite solo in casi eccezionali, quando il carico è composto da merci indivisibili e solo se è oggettivamente impossibile provvedervi con mezzi di trasporto differenti. Le richieste di deroga devono pervenire almeno 15 giorni al Comando di Polizia Locale che, valutata l'oggettiva necessità, rilascerà una formale autorizzazione;

4) tutti gli esercizi commerciali, artigianali e di servizio presenti nella via Monte Sant'Elia e nelle vie limitrofe a cui è possibile accedere solo attraverso la stessa hanno l'obbligo di rispettare i presenti divieti, informando degli stessi i propri fornitori, clienti e autotrasportatori;

5) le operazioni di carico e scarico delle merci per il rifornimento dei magazzini deve avvenire entro le ore 09,00 e dopo le ore 18,30.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza alla Polizia Locale ed all'Ufficio Tecnico Settore LL.PP. per i provvedimenti di loro competenza.

AVVISA

che la presente ordinanza entrerà in vigore solo successivamente alla posa in opera di tutta la segnaletica verticale prevista dal C.d.S. e dal relativo Regolamento di Esecuzione;

Il personale della Polizia Locale, nonché gli altri organi di Polizia Stradale, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Le violazioni dei precetti in essa previsti saranno sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, al tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, il ricorso straordinario al presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione di cui sopra.

Lì, 29/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FERRO GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)